



Furto di materiale da infrastrutture energetiche, di servizi di trasporto e di telecomunicazione

A.C. 2664

Dossier n° 274 - Schede di lettura
11 febbraio 2015

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2664
Titolo:	Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	1
Date:	
presentazione:	13 ottobre 2014
assegnazione:	31 ottobre 2014
Commissione competente :	II Giustizia
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, IX Trasporti e X Attività Produttive

La proposta di legge in esame affronta sul piano penale il fenomeno dei furti di materiali sottratti ad infrastrutture energetiche e di comunicazione, introducendo a tal fine un'autonoma figura di reato.

In particolare, il problema del furto di rame - alimentato anche dall'impennata dei prezzi di questo materiale presso le borse mondiali - colpisce negli ultimi anni con sempre maggior frequenza le società operanti nel settore dei trasporti così come le altre aziende operanti nel settore dell'energia e delle telecomunicazioni che utilizzano il rame. La frequenza dei furti - in particolare sulle linee ferroviarie - ha assunto rilevanti proporzioni con gravi danni patrimoniali, pesanti ritardi alla circolazione dei treni, disagi per i viaggiatori.

Le problematiche innescate da questo fenomeno, con ricadute sull'interruzione di servizi pubblici essenziali e ripercussioni di natura economico-sociale non indifferenti, sono alla base dell'istituzione (Protocollo 9 luglio 2014) presso il Ministero dell'interno - Dipartimento di P.S., Direzione centrale della polizia criminale - dell'[Osservatorio nazionale sui furti di rame](#), come organo (di durata biennale) con funzioni di monitoraggio del fenomeno, di proposta di idonee strategie di prevenzione e di contrasto nonché di proposta di idonei interventi legislativi.

Nella [relazione 2012](#) (v. pagg 41-47), l'ultima disponibile, presentata dal Ministro dell'Interno (nel dicembre 2013) sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata (doc. XXXVIII, n. 1), uno specifico paragrafo è dedicato al fenomeno dei furti di rame e alla relativa azione di contrasto. In base alla relazione (in cui sono dettagliati l'andamento della delittuosità, la distribuzione territoriale del fenomeno e la nazionalità degli autori), dopo una notevole diminuzione di tali delitti nel triennio 2007-2009 (si è passati dagli 11.562 del 2007 ai 5.144 del 2009) un sensibile aumento dei furti di rame si è registrato nel triennio successivo. In particolare, **nel 2012, i furti di rame sono stati 19.701** (con un incremento del 6,9% rispetto al 2011), le persone denunciate sono state 3.431 (di cui 2.092 in stato d'arresto), i delitti scoperti sono stati 1.641.

Contenuto

La proposta di legge A.C. 2664 fa seguito al recente intervento del D.L. 93/2013 (legge di conversione 119/2013) e affronta il problema dei **furti di rame** e di altro materiale sottratto a infrastrutture pubbliche intervenendo sia sul codice penale che sul codice di procedura penale.

L'art. 8 del D.L. 93 del 2013 ha modificato il quadro normativo in materia per inasprire la repressione del reato di furto di materiali da impianti e infrastrutture destinate all'erogazione di servizi pubblici. A tal fine, sono state novellate le fattispecie penali di furto e di ricettazione, prevedendo specifiche aggravanti, mentre il codice di procedura penale ha previsto, nelle medesime ipotesi, l'arresto obbligatorio in flagranza.

Il furto di rame:
da circostanza
aggravante...

Nello specifico, è stato aggiunto come **aggravante del furto** (art. 625, primo comma, nuovo numero 7-bis) quello commesso «*su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica*»; esso è sanzionato con la pena della **reclusione da uno a sei anni** e la multa da euro 103 a euro 1.032. Pertanto, quando il furto attenga a beni infrastrutturali di questo tipo, non si applica più la pena base dell'art. 624 c.p. - reclusione da sei mesi a tre anni e multa da euro 154 a euro 516 – bensì la pena aggravata. Analoga modifica ha riguardato l'art. 648 c.p. con l'introduzione di una specifica ipotesi di ricettazione aggravata (pena aumentata fino a un terzo) se il fatto riguarda denaro o cose provenienti dal furto aggravato ai sensi del nuovo art. 625-bis, primo comma, n. 7-bis.

Per coordinarne le previsioni con le modifiche apportate al codice penale, l'articolo 8 del D.L. 93 ha, poi, modificato l'art. 380 del codice di procedura penale: tanto per l'ipotesi di furto aggravato di materiali provenienti da infrastrutture destinate all'erogazione di servizi pubblici (art. 625, primo comma, lett. 7-bis), quanto per le ipotesi di ricettazione aggravata degli stessi materiali (art. 648, primo comma, secondo periodo, c.p.), gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono procedere all'arresto in flagranza.

L'**articolo unico** della proposta in esame - aggiungendo al codice penale un **nuovo articolo 624-ter** - rende, anzitutto, **il furto di rame autonoma fattispecie di reato**. Nello specifico, la formulazione della fattispecie ricalca pressochè integralmente quella dell'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7-bis, lasciando inalterata anche l'entità della sanzione detentiva (reclusione da un anno a sei anni); è sensibilmente aumentata, invece, la pena pecuniaria: i limiti minimi e massimi della multa sono fissati, rispettivamente, in 1.000 e 5.000 euro. La nuova formulazione si distingue in particolare da quella dell'aggravante oggi vigente, laddove fa riferimento ad altro materiale "appartenente" a infrastrutture (l'aggravante fa riferimento invece ad altro materiale "sottratto" a infrastrutture).

...a reato
autonomo.

Effetto fondamentale della introduzione di un'autonoma fattispecie di reato è che **la determinazione della sanzione da parte del giudice viene sottratta al bilanciamento delle circostanze (comma 1, lett. a)**. Per esigenze di **coordinamento**, è conseguentemente abrogata la corrispondente aggravante, prevista dal citato n. 7-bis) del primo comma dell'art. 625 del codice penale (**comma 1, lett. c**).

Anche sulla base di quanto accertato in sede giudiziaria, che vede vere e proprie "bande" strutturate, dedite a questo tipo di reato, viene introdotta la **fattispecie associativa** del delitto di furto e ricettazione di materiali sottratti ad infrastrutture energetiche e di comunicazione; è, a tal fine, integrato il contenuto dell'art. 416 c.p. cui è aggiunto un comma finale che ne prevede la punibilità con la reclusione da 3 a 8 anni, quando l'associazione a delinquere è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 624-ter (Furto in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione) e 648 (ricettazione) (**comma 1, lett. b**). *Si osserva che l'aumento di pena, rispetto alla fattispecie associativa semplice (da tre a sette anni di reclusione), riguarda solo il limite massimo (otto anni). Si osserva inoltre che l'aggravante per la fattispecie associativa interessa ogni ipotesi di ricettazione.*

La fattispecie
associativa

Anche in tal caso, per esigenze di **coordinamento** con l'introduzione del nuovo art. 624-ter c.p., è adeguato il contenuto dell'art. 648, primo comma, c.p., attualmente relativo all'aumento di pena per la ricettazione di materiali derivanti dal furto aggravato di cui all'abrogato art. 625, primo comma, n. 7-bis (**comma 1, lett. d**). La ricettazione risulterà pertanto aggravata, quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitto di furto in danno di infrastrutture (e non più dal corrispondente furto aggravato).

Il **comma 2** dell'articolo unico interviene sugli **articoli 51 e 380 del codice di procedura penale**.

La prima modifica (**lett. a**) riguarda il comma 3-bis dell'art. 51 c.p.p.. Ai **procedimenti di competenza delle procure distrettuali antimafia** sono aggiunti, infatti, quelli relativi al furto di materiali sottratti ad infrastrutture energetiche e di comunicazione (**artt. 624-ter c.p.**)

Competenza
della D.D.A.

Occorre valutare se tale modifica sia necessaria e conseguente alle precedenti modifiche introdotte dalla proposta di legge. Si osserva infatti che, stante il carattere associativo dei delitti elencati nell'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., la modifica introdotta dalla proposta di legge

dovrebbe fare riferimento - più che all'art. 624-ter, non avente carattere associativo - all'art. 416, ultimo comma, c.p., introdotto dal comma 1, lett. b), dell'articolo unico in esame (che riguarda le fattispecie associative di furto in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione e la corrispondente fattispecie di ricettazione).

Una seconda modifica ha natura di **coordinamento** e riguarda la **disciplina dell'arresto obbligatorio in flagranza**, con l'introduzione nel codice penale del nuovo autonomo reato di cui all'art. 624-ter. Al comma 2 dell'art. 380 c.p.p. è, infatti, soppresso nella lett. e) il superato riferimento all'aggravante di cui a n. 7-bis (del primo comma dell'art. 625 c.p.) ed è aggiunta una nuova lett. e-ter), che aggiunge il furto in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione tra i delitti per i quali gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria debbono procedere obbligatoriamente all'arresto in flagranza.

Relazioni allegate o richieste

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è corredata dalla relazione illustrativa.

Necessità dell'intervento con legge

La proposta di legge modifica il codice penale e il codice di procedura penale; si giustifica, quindi, l'intervento con legge.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione (nella parte "giurisdizione e norme processuali" e "ordinamento penale"), ambito riservato alla potestà legislativa statale esclusiva.